



Prot. n. AOOGR/19297/Q.100.080.40
da citare nella risposta

Data: 26/01/2011

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **ponteggi e costi per la sicurezza**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - se i ponteggi rientrano nei costi per la sicurezza

Risposta

I ponteggi, definiti come apprestamenti dal punto 1 dell'Allegato XV.1 del D.lgs 81/08, rientrano interamente nei costi per la sicurezza come previsto dal punto 4.1.1, lettera a) dell'allegato XV del D.lgs 81/08.

I DPI sono da considerarsi costi della sicurezza solamente quando sono previsti dal PSC per lavorazioni interferenti, come previsto dal punto 4.1.1, lettera b) dell'allegato XV del D.lgs 81/08.

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic